dossier

XIX Legislatura

6 ottobre 2026

Misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'interno e di impianti di interesse strategico nazionale

D.L. 168/2026 – A.C. 3121

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

SERVIZIO STUDI
TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – @SR_Studi

Dossier n. 774

Camera dei deputati

SERVIZIO STUDI
Dipartimento Giustizia
Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it @CD_giustizia

Progetti di legge n. 669

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

D26168.docx

I N D I C E

SCHEDE DI LETTURA

- Articolo 1 *(Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo)*5
- Articolo 2 *(Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)*9
- Articolo 3 *(Disposizioni in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori)*11
- Articolo 4 *(Disposizioni transitorie in materia di domanda della protezione internazionale)*20
- Articolo 5 *(Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale)*23
- Articolo 6 *(Clausola d'invarianza finanziaria)*25
- Articolo 7 *(Entrata in vigore)*26

Schede di lettura

Articolo 1
(Interventi urgenti in materia di proroga degli addetti all'ufficio per il processo)

L'**articolo 1** reca misure volte alla **proroga dei contratti del personale addetto agli uffici per il processo**.

Più nel dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame contiene un'ulteriore **proroga del contratto per 1.350 unità di personale** assunte a tempo determinato nell'ambito delle procedure straordinarie di cui agli artt. 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021, già oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026 e destinato alle sezioni stralcio in materia di immigrazione.

La citata disposizione aveva disposto la proroga della durata del contratto del suddetto personale anche al fine di supportare l'attività delle sezioni stralcio in materia di immigrazione: in quel caso la proroga aveva riguardato **1.600 unità** di personale con contratto in scadenza al 30 giugno 2026, prorogato al **30 settembre 2026**, purché si trattasse di persone che avevano prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi.

La proroga in esame è disposta, come sopra evidenziato, nei confronti di 1.350 unità e **fino al 31 gennaio 2027**. Anche in questo caso la proroga è limitata al personale che, alla data del 31 gennaio 2027 ha prestato servizio per un periodo inferiore a 36 mesi.

La relazione illustrativa informa che la riduzione del numero dei contratti prorogati rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 100 del 2026 è dovuta al **numero effettivo di contratti prorogati** a decorrere **dal 1° luglio 2026**. La medesima relazione motiva inoltre l'intervento in ragione della scadenza ravvicinata della proroga inizialmente contemplata dall'art. 16 del d.l. 100 (30 settembre 2026), che avrebbe privato le sezioni specializzate di professionalità importanti per la loro operatività.

Si ricorda che il personale oggetto di proroga è stato assunto ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto-legge n. 80 del 2021 per favorire il conseguimento degli **obiettivi fissati nel PNRR**.

Il citato d.l. 80 aveva originariamente previsto il reclutamento di un contingente di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo (art. 11) e di un contingente massimo di 4.745 unità di personale tecnico-amministrativo non dirigenziale (art. 13). Per entrambe le figure il contratto

previsto era a tempo determinato e di durata non superiore a 36 mesi. Successivamente sono intervenute numerose modifiche, che hanno visto dapprima il prolungamento dei contratti già in essere e quindi una progressiva stabilizzazione del personale in servizio. Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della giustizia, alla data del 30 giugno 2026 risultano in servizio 8.345 addetti UPP e 2.519 profili tecnico-amministrativi, per un totale complessivo di 10.864 unità di personale.

Il secondo periodo del comma 1 prevede che il **personale** oggetto di proroga ai sensi del primo periodo sia **individuato** con il **decreto del Ministro della giustizia** di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge n. 100 del 2026, da adottare entro il termine di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Tale adempimento è stato assolto con l'adozione del decreto del Ministro della giustizia in data 25 giugno 2026 e, in attuazione della disposizione in esame, si fa presente che è stato già adottato il provvedimento 30 settembre 2026 del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia

Il terzo periodo precisa che l'esperienza lavorativa specifica sul giudizio di legittimità costituisce titolo di preferenza per essere destinati alla **Corte di cassazione**.

Entrambi i periodi riproducono disposizioni già presenti nella proroga di cui all'art. 16, comma 10, del d.l. 100/2026.

Conseguentemente, il **comma 2** stanzia le necessarie **risorse finanziarie**, pari a 16.771.754 euro per l'anno 2026 e a 5.686.513 euro per l'anno 2027, reperite mediante la riduzione dei seguenti fondi o autorizzazioni di spesa:

- Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico, di cui all'art. 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014;
- autorizzazione di spesa relativa alle spese per la permanenza in strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento di detenuti che non sono in possesso di un domicilio idoneo e sono in condizioni socio-economiche non sufficienti per provvedere al proprio sostentamento, di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge n. 92 del 2024;
- quota annuale delle risorse del Fondo unico giustizia;
- Fondo di cui all'articolo 1, comma 457, della legge n. 205 del 2017, destinato al finanziamento di interventi urgenti per assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, con particolare riferimento alle aree colpite da eventi sismici, al sostegno delle attività amministrative del consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, nonché all'attribuzione di sussidi;

- Fondo per il potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.

La relazione tecnica allegata al decreto calcola l'importo annuo lordo per ciascun funzionario UPP in 49.694,08 euro per l'anno 2026 e in 50.546,78 euro per l'anno 2017; di qui l'onere per la finanza pubblica di 16.771.754 euro per il 2026 (3 mesi) e di 5.686.513 euro per il 2027 (1 mese) per il complesso delle 1.350 unità di personale cui viene prorogato il contratto ai sensi del presente articolo.

- ***Ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione***

Gli uffici per il processo stralcio sono stati istituiti presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea dall'art. 16 del decreto-legge n. 100 del 2026, convertito dalla legge n. 145 del 2026, sul quale è già intervenuto, modificandone alcune disposizioni, il d.l. n. 144 del 2026.

L'istituzione degli uffici per il processo stralcio è finalizzata, per espressa previsione di legge, a **rendere più celere la definizione di tutti i procedimenti pendenti alla data dell'11 giugno 2026** aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 13 del 2017, con l'espressa esclusione delle controversie indicate dalla lettera e-bis) del medesimo comma 1 (relative all'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale).

Nello specifico, le **materie incluse nella competenza dell'ufficio stralcio** riguardano:

- le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari;
- le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini UE o dei loro familiari per motivi di pubblica sicurezza, nonché i relativi procedimenti di convalida;
- le controversie sull'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale e di protezione speciale;
- i procedimenti di convalida del trattenimento, della proroga o delle misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale disposti dal questore;
- i procedimenti di reclamo contro il provvedimento con cui il prefetto autorizza il richiedente protezione a risiedere in un luogo specifico disponendo misure di segnalazione;
- le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale o per altri casi speciali

disciplinati dal D. Lgs. 286/1998 (articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d e d-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater);

- le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, del permesso di soggiorno per motivi familiari e gli altri provvedimenti sull'unità familiare;
- le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.

All'ufficio per il processo stralcio sono assegnati **almeno tre giudici onorari di pace**, cui il giudice assegnatario delega la trattazione di tutti i procedimenti pendenti e l'adozione dei relativi provvedimenti definitori, operando in espressa deroga al divieto generale stabilito dall'articolo 10, comma 12, del d.lgs. n. 116 del 2017. La trattazione e la definizione dei procedimenti pendenti possono essere delegate, tramite il medesimo provvedimento di assegnazione, anche ai magistrati onorari confermati in servizio presso le sezioni specializzate e ai magistrati onorari confermati in servizio presso gli uffici giudiziari sedi delle sezioni specializzate che abbiano aderito a un apposito interpello. I giudici onorari delegati sono destinati alla trattazione dei procedimenti di stralcio in via **esclusiva** per un periodo non inferiore a **dodici mesi**, fatte salve imprescindibili e preminenti esigenze dell'ufficio.

Al fine di soddisfare le maggiori esigenze delle sezioni specializzate per l'immigrazione, è inoltre previsto che per i magistrati onorari confermati a seguito della procedura valutativa prevista dall'articolo 2 della legge n. 51 del 2025 siano destinati ai **tribunali distrettuali**, tenendo conto dei procedimenti pendenti alla data di completamento della medesima procedura valutativa.

Ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo stralcio non si applica la decurtazione del venti per cento dell'indennità, ordinariamente stabilita dall'articolo 23, comma 3, del d.lgs. n. 116 del 2017 (previsione inserita dal citato d.l. n. 144).

Inoltre, per potenziare l'ufficio per il processo, il Ministero della giustizia è stato autorizzato a disporre la **proroga di tre mesi** dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (in scadenza al 30 giugno 2026, poi prorogata la 30 settembre 2026 dal d.l. n. 144), nel limite massimo di **milleseicento unità.**

Articolo 2
(Interventi urgenti in materia di tirocinio dei magistrati ordinari)

L'**articolo 2** del decreto-legge in conversione modifica il decreto legislativo n. 26 del 2006 con riguardo alla disciplina della sessione di tirocinio dei magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari.

L'**articolo 2** modifica l'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, articolando la sessione di tirocinio dei magistrati ordinari presso gli uffici giudiziari in **quattro periodi** anziché tre:

- Il primo, della **durata di tre mesi**, si svolge **presso i tribunali** e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie e ai reati di competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, così da assicurare al magistrato ordinario in tirocinio un'esperienza equilibrata nei diversi settori;
- Il secondo, di **due mesi**, si svolge **presso le corti d'appello** e comporta la partecipazione all'attività giurisdizionale, compresa quella svolta in camera di consiglio;
- Il terzo, anch'esso di **due mesi**, è svolto **presso le procure** della Repubblica presso i tribunali;
- Il quarto, della **durata di cinque mesi**, si svolge **presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione** del magistrato ordinario in tirocinio.

Ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 160 del 2006 il tirocinio dei magistrati ordinari ha la durata di **diciotto mesi** e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la **Scuola** ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli **uffici giudiziari**.

Con riguardo alla sessione di tirocinio presso gli uffici giudiziari, l'articolo 21 del decreto legislativo n. 160 del 2006, nella formulazione previgente, ne prevedeva una articolazione in tre periodi: il primo periodo, della durata di quattro mesi, svolto presso i tribunali e consiste nella partecipazione all'attività giurisdizionale relativa alle controversie o ai reati rientranti nella competenza del tribunale in composizione collegiale e monocratica, compresa la partecipazione alla camera di consiglio, in maniera che sia garantita al magistrato ordinario in tirocinio la formazione di una equilibrata esperienza nei diversi settori; il secondo periodo, della durata di due mesi, svolto presso le procure della Repubblica presso i tribunali; il terzo periodo, della durata di sei mesi, svolto presso un ufficio corrispondente a quello di prima destinazione del magistrato ordinario in tirocinio.

In deroga alla disciplina sopra descritta, al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, l'articolo 1, comma 381, della legge 197 del 2022 ha previsto, in via straordinaria, una riduzione e una diversa rimodulazione del periodo di tirocinio (da 18 a 12 mesi) a favore degli idonei nei **concorsi per magistrato** ordinario banditi con i decreti ministeriali del 29 ottobre **2019** e del 1° dicembre **2021.**

Tale disciplina derogatoria è stata successivamente estesa, per effetto del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, ai magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno **2023** (art. 11, comma 4-*bis*) e da ultimo, per effetto del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (art. 10, comma 1) anche agli idonei nei concorsi banditi fino al 31 dicembre **2024**.

Si ricorda infine che l'articolo 5 del decreto-legge n. 117 del 2025 ha introdotto, in via eccezionale e in deroga alla disciplina ordinaria, un percorso di tirocinio applicabile ai soli magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito del concorso bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 2023.

La novella mantiene quindi invariata in dodici mesi la durata complessiva della sessione presso gli uffici giudiziari, ma ne modifica l'articolazione, che passa da tre a quattro periodi. L'elemento innovativo è l'inserimento di un periodo di tirocinio presso le corti d'appello.

Un'esperienza di questo tipo era già prevista dal citato articolo 5 del decreto-legge n. 117 del 2025, convertito dalla legge n. 148 del 2025.

Come rileva la relazione illustrativa "si consente in questo modo al magistrato in tirocinio di acquisire una conoscenza approfondita delle tecniche di studio e di decisione attraverso l'analisi del rapporto tra la decisione impugnata e il successivo giudizio di gravame, così acquisendo una competenza particolarmente qualificata per la redazione dei provvedimenti di primo grado. Al contempo, però, si è previsto che lo svolgimento del tirocinio in appello avvenga solo dopo una prima esperienza presso i Tribunali. Inoltre, per evitare di ridurre eccessivamente il periodo di tirocinio mirato, rispetto alla norma emergenziale si è elevato quest'ultimo a cinque mesi".

Per fare spazio all'esperienza di secondo grado senza incrementare il monte orario complessivo, la novella opera una ridistribuzione dei tempi dei restanti moduli: il tirocinio presso i tribunali subisce una contrazione da quattro a tre mesi, mentre il tirocinio mirato viene ridotto da sei a cinque mesi. Il periodo presso le procure della Repubblica mantiene inalterata la propria estensione bimestrale, venendo tuttavia slittato al terzo posto nella sequenza cronologica.

La disposizione non modifica i successivi commi dell'articolo 21, concernenti il programma di tirocinio, la designazione dei magistrati affidatari e le schede valutative da questi redatte.

Articolo 3
(Disposizioni in materia di poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minori)

L'**articolo 3** reca disposizioni in materia poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nei procedimenti relativi a reati commessi da minorenni. In particolare, da un lato, si riconoscono **poteri di coordinamento investigativo** al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (**comma 1**) e, dall'altro lato, si prevede la possibilità di **applicare temporaneamente presso le procure minorili magistrati** in possesso di specifiche competenze professionali (**comma 2**).

L'**articolo 3**, **comma 1** amplia, in primo luogo, i **poteri del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo** disciplinati dall'art. 371-*bis* c.p.p.

Si ricorda che l'art. 371-*bis* c.p.p. stabilisce che il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo svolge le sue funzioni con riferimento ai delitti rientranti nell'art. 51, comma 3-*bis*[1] e comma 3-*quater*[2] c.p.p. In particolare, con riferimento ai primi il procuratore nazionale dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. Rispetto ai reati *ex* art. 51, comma 3-*quater* c.p.p., invece, il suddetto procuratore si avvale dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi (comma 1).

Le **funzioni di impulso** affidate al procuratore nazionale ed esercitate nei confronti dei procuratori distrettuali sono volte a rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni (comma 2).

Nell'esercizio dei suoi compiti, il procuratore nazionale è chiamato a (comma 3): assicurare il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; garantire, attraverso **applicazioni temporanee dei magistrati** della DNAA e delle procure distrettuali, la

[1] L'art. 51, comma 3-*bis* c.p.p. ricomprende i seguenti reati: l'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti concernenti schiavitù, tratta, traffico di organi, prostituzione minorile, pedopornografia, violenza sessuale, immigrazione clandestina, contraffazione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale politico-mafioso, il traffico illecito di rifiuti; il sequestro di persona a scopo di estorsione; i delitti commessi avvalendosi del vincolo associativo di tipo mafioso; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; l'associazione finalizzata al contrabbando di tabacchi.

[2] L'art. 51, comma 3-*quater* richiama i delitti commessi con finalità di terrorismo.

necessaria flessibilità e mobilità al fine di soddisfare le specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; provvedere all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; impartire ai procuratori distrettuali specifiche direttive per risolvere o prevenire eventuali contrasti nelle attività di indagine; disporre l'avocazione delle indagini preliminari quando non si è realizzato un coordinamento proficuo a causa della perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine ovvero di grave violazione dei doveri previsti in materia di rapporti tra diversi uffici della procura della Repubblica *ex* art. 371 c.p.p.

Qualora il procuratore nazionale dovesse procedere con l'**avocazione delle indagini** deve, previamente, assumere le necessarie informazioni, anche per il tramite di un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato (comma 4).

Il comma 4-*bis*, introdotto dal D.L. n. 105 del 2023, ha attribuito al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo funzioni di impulso investigativo nei confronti dei procuratori distrettuali anche con riferimento a specifici e gravi delitti informatici[3]. Tali funzioni sono state successivamente estese, ad opera del D.lgs. n. 211 del 2025, anche nei confronti dei reati disciplinati dal nuovo Capo I-*bis* ("Delitti contro la politica estera e la sicurezza comune dell'Unione europea") del Libro II, Titolo I del codice penale, nonché nei riguardi del reato di immigrazione clandestina, commesso in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (cfr. art. 12, comma 1-*bis* del D.lgs. n. 286 del 1998).

Ciò premesso, l'**articolo 3**, **comma 1** introduce il **nuovo comma 4-*ter*** all'interno dell'**art. 371-*bis* c.p.p.** Quest'ultima disposizione prevede che le funzioni e le attività svolte dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo **trovino applicazione anche nei procedimenti in cui i delitti previsti dall'art. 371-*bis* c.p.p. siano commessi da soggetti minorenni**. In questi casi le attività di impulso e coordinamento sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

L'**articolo 3**, **comma 2** innova l'art. 105 del D.lgs. n. 159 del 2011 (cd. Codice antimafia).

[3] Si tratta dei seguenti reati disciplinati dal codice penale: Accesso abusivo a sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico (art. 615-*ter*, terzo comma); Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter*); Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies*); Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater*); Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies*); Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche del codice penale (art. 617-*sexies*).

Si ricorda che il richiamato art. 105 disciplina le modalità di **applicazione temporanea di magistrati** della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (DNAA), di quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia (DDA), di quelli che nelle procure distrettuali si occupano di reati di terrorismo, nonché, con il loro consenso, di altri pubblici ministeri presso i tribunali alle diverse procure distrettuali, qualora queste ultime siano chiamate a trattare procedimenti relativi ai reati *ex* art. 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* c.p.p. Tale applicazione può avvenire quando:

- i predetti procedimenti siano connotati da particolare complessità o che richiedano specifiche esperienze e competenze professionali;
- sussistono protratte vacanze di organico;
- vi sia inerzia nella conduzione delle indagini;
- siano presenti specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali.

L'applicazione è disposta con decreto motivato adottato dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Il decreto è adottato, invece, dal competente procuratore generale presso la corte di appello quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto. In quest'ultimo caso, il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (comma 1).

Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al CSM per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia (comma 3). Il magistrato applicato può essere assegnato solamente allo svolgimento delle funzioni oggetto del decreto (comma 4).

L'applicazione non può superare la durata di 1 anno, rinnovabile solamente per un ulteriore periodo sempre non superiore ad 1 anno e solo in casi di necessità dell'ufficio di applicazione (comma 2).

In tale contesto, l'**articolo 3**, **comma 2** estende la portata applicativa delle disposizioni contenute nel suddetto art. 105 del D.lgs. n. 159 del 2011, attraverso due interventi normativi.

In primo luogo, viene aggiunta, all'art. 105, comma 1, primo periodo, la previsione per cui l'**applicazione temporanea dei magistrati** appartenenti alla DNAA, alla DDA, o che si occupano di reati in materia di terrorismo ovvero, con il loro consenso, di altri PM appartenenti ad altre procure presso i tribunali, può essere disposta anche **in favore delle procure minorili** nei casi in cui i reati *ex* art. 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater* c.p.p., per i quali si procede, siano stati **commessi da soggetti minorenni** (**articolo 3**, **comma 2**, ***lett. a)***).

La successiva modifica, di coordinamento, specifica che il decreto motivato di applicazione è adottato dal procuratore generale presso la corte di appello qualora si tratta di un'assegnazione presso una procura minorile avente sede nel capoluogo del medesimo distretto di provenienza del magistrato applicato (**articolo 3**, **comma 2**, ***lett. b)***).

Come riporta la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame l'attuale dislocazione territoriale delle Direzione Distrettuali Antimafia e antiterrorismo coincide con quella delle Procure presso i Tribunali per i minorenni, a livello distrettuale, presso le 26 delle Corti d'Appello; pertanto, l'eventuale applicazione di magistrati della DNA o della DDAA presso le predette procure, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Codice di procedura penale (d.P.R. n. 447/1988)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3 del D.L. 168/2026**
Art. 371-*bis* *(Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo)*	Art. 371-*bis* *(idem)*
1. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* e in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia e antiterrorismo. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi. In relazione ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*quater*, si avvale altresì dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.	*Identico*
2. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la	*Identico*

Codice di procedura penale (d.P.R. n. 447/1988)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3 del D.L. 168/2026**
completezza e tempestività delle investigazioni.	
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, in particolare: a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo; b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e delle procure distrettuali, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali; c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata e ai delitti di terrorismo, anche internazionale; d-e) *[lettere soppresse]*; f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine; g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e	*Identico*

Codice di procedura penale (d.P.R. n. 447/1988)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3 del D.L. 168/2026**
hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento; h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-*bis* e comma 3-*quater* quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della: 1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine; 2) ingiustificata e grave violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini; 3) [numero soppresso].	
4. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo provvede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero.	*Identico*
4-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo esercita le funzioni di impulso di cui al comma 2 anche in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-*ter*, terzo comma,	*Identico*

Codice di procedura penale (d.P.R. n. 447/1988)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3 del D.L. 168/2026**
635-*ter* e 635-*quinquies* del codice penale nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, in relazione ai procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinquies* e 617-*sexies* del codice penale. Si applicano altresì le disposizioni dei commi 3 e 4 del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì in relazione ai procedimenti per i reati di cui agli articoli 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater* e 275-*quinquies* del codice penale e di cui all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.	
	4-*ter*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti a carico di minorenni. In questo caso le funzioni del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono esercitate nei confronti del procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3 del D.L. 168/2026**
Art. 105 *(Applicazione di magistrati del pubblico ministero in casi particolari)*	Art. 105 *(idem)*
1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e comma 3-*quater*, del codice di procedura penale, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.	1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e comma 3-quater, del codice di procedura penale, **anche quando riguardano minorenni,** il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo può, quando si tratta di procedimenti di particolare complessità o che richiedono specifiche esperienze e competenze professionali, applicare temporaneamente alle procure distrettuali **e alle procure minorili** i magistrati appartenenti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e quelli appartenenti alle direzioni distrettuali antimafia oltre che quelli addetti presso le procure distrettuali alla trattazione di procedimenti in materia di terrorismo anche internazionale nonché, con il loro consenso, magistrati di altre procure della Repubblica presso i tribunali. L'applicazione è disposta anche quando sussistono protratte vacanze di organico, inerzia nella conduzione delle indagini, ovvero specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. L'applicazione è disposta con decreto motivato. Il decreto è emesso sentiti i procuratori generali e i procuratori della Repubblica interessati. Quando si tratta di applicazioni alla procura distrettuale **e alla procura minorile** avente sede nel capoluogo del medesimo distretto, il decreto è emesso dal procuratore generale presso la corte di appello. In tal

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. n. 159/2011)	
Testo previgente	**Modificazioni apportate dall'art. 3 del D.L. 168/2026**
	caso il provvedimento è comunicato al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
2. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore a un anno.	*Identico*
3. Il decreto di applicazione è immediatamente esecutivo ed è trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione, nonché al Ministro della giustizia.	*Identico*
4. Il capo dell'ufficio al quale il magistrato è applicato non può designare il medesimo per la trattazione di affari diversi da quelli indicati nel decreto di applicazione.	*Identico*

Articolo 4
(Disposizioni transitorie in materia di domanda della protezione internazionale)

L'**articolo 4** proroga al 30 aprile 2027 (anziché 31 ottobre 2026) l'applicazione della disciplina transitoria che fa sì che le questure e gli uffici della polizia di frontiera competenti siano preposti non solo alla registrazione bensì anche alla formalizzazione (diversamente di competenza delle Commissioni territoriali) della domanda di protezione internazionale (diversamente di competenza delle Commissioni territoriali).
Estende altresì ad un anno la validità del documento nominativo, valevole come documento di riconoscimento e per lo svolgimento di attività lavorativa, rilasciato al richiedente la protezione internazionale al momento della registrazione della domanda. Tale documento inoltre equivale al documento, previsto dalla disciplina vigente, rilasciato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo (al momento della formalizzazione della domanda).

L'**articolo 4** incide – con una duplice novella – sull'articolo 17 del decreto-legge n. 100 del 2026.

Quel decreto-legge dispone circa l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. Quel suo articolo detta una disciplina transitoria. Essa concerne in particolare la fase di presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale (nonché i procedimenti amministrativi o giudiziari per i quali la domanda di protezione internazionale sia stata presentata prima del 12 giugno 2026: è il termine per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi che costituiscono il Patto dell'Unione sulla migrazione e l'asilo).

Vi si prevede – nel testo previgente rispetto al presente decreto-legge – che in sede di prima attuazione e fino al 31 ottobre 2026, **le questure e gli uffici della polizia di frontiera** siano competenti a ricevere, per tutti i richiedenti, la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la **formalizzazione** della domanda.

La domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.

Al momento della registrazione della domanda, è rilasciato al richiedente il documento nominativo consistente nel permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui il richiedente sia autorizzato

a rimanere nel territorio nazionale. Tale permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento.

Tale disciplina ha carattere transitorio, posta la diversa configurazione (prevista dall'articolo 11 del medesimo decreto-legge n. 100 del 2026, che ha introdotto gli articoli 26-*bis* e 26-*ter* entro il decreto legislativo n. 25 del 2008) della *registrazione* della domanda di protezione internazionale, presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti, e della *formalizzazione* della medesima domanda, presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e per il tramite di soggetti esterni convenzionati.

La convergenza dei due momenti procedimentali – la registrazione e la formalizzazione – in capo alle questure e gli uffici di polizia competenti, è stata prevista dal decreto-legge n. 100 come valevole fino al 31 ottobre 2026.

Di tale termine, la novella dispone la **proroga al 30 aprile 2027**.

Ragione della disposizione – si legge nella relazione illustrativa – è la complessità dell'individuazione dei soggetti esterni convenzionati, chiamati a svolgere le attività di cui le Commissioni territoriali si avvalgano ai fini del ricevimento delle domande.

Altresì rileva il carico di lavoro delle Commissioni territoriali, impegnate nella riduzione dell'arretrato innanzi all'elevato numero di domande di protezione internazionale degli anni scorsi (per un complesso di procedimenti giunto a fine 2025 ad un totale di circa 220.000, si legge nella relazione illustrativa, la quale confida in una decurtazione nel 2027 di 30.000-40.000 procedimenti).

Altra novella concerne il **documento nominativo** rilasciato al richiedente al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale, in via transitoria effettuata presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.

Infatti al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale, il richiedente ottiene rilasciato il documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2005 – ossia riceve il permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui il richiedente sia autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Tale permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento. Questa la originaria previsione del decreto-legge n. 100 del 2026 (al citato articolo 17, al comma 3).

La novella estende ad **un anno la validità** del documento nominativo (si intende, dalla data di registrazione della domanda di protezione), il quale consente l'attività lavorativa.

Inoltre la novella prevede, di tale documento, l'**equipollenza rispetto al documento della prefettura-ufficio territoriale del Governo** al momento della formalizzazione della domanda, secondo la disciplina 'a regime'.

Articolo 5
(Esigenze indifferibili per la continuità produttiva e operativa degli impianti di interesse strategico nazionale)

L'**articolo 5** autorizza gli organi commissariali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria a **pagare i debiti sorti nel corso delle procedure**, per la **continuità operativa** degli stabilimenti, ferma restando la priorità attribuita, rispetto a ogni altro credito, alla restituzione dei finanziamenti pubblici.

L'**articolo 5** si inserisce nella sequenza degli interventi volti ad assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex-ILVA nelle more della procedura di cessione dei compendi aziendali, ricostruita nell'apposito tema curato dal Servizio Studi della Camera dei deputati.

L'articolo **autorizza gli organi commissariali** delle società del gruppo ILVA s.p.a. in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia (ADI) in amministrazione straordinaria a **effettuare i pagamenti dei debiti sorti nel corso delle rispettive procedure**, per garantire la continuità operativa.

L'autorizzazione opera **fermo quanto disposto** dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 191/2015, che, nel testo da ultimo sostituito dal decreto-legge n. 133/2026 (convertito dalla legge n. 166/2026), attribuisce alla **restituzione dei finanziamenti pubblici** una **prededuzione** "rafforzata", **con priorità** su tutti gli altri crediti verso le due procedure, salvi i soli crediti di lavoro di cui all'art. 2751-*bis*, numero 1), del codice civile.

Si ricorda che il decreto-legge n. 133/2026 ha recentemente modificato il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191/2015. Nella formulazione precedente, il comma 6 imponeva all'organo commissariale del gruppo ILVA di pagare **con priorità i debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria**, anche in deroga all'art. 111-*bis*, ultimo comma, della legge fallimentare (r.d. n. 267/1942). Quest'ultima norma, in caso di attivo insufficiente, imponeva di soddisfare i crediti prededucibili secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. Il secondo periodo estendeva alle condotte poste in essere in esecuzione di tali pagamenti, da parte dell'organo commissariale e dei soggetti delegati, l'esonero da responsabilità, anche civile, previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1/2015.

L'articolo 2, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 133/2026 ha disposto invece che gli organi commissariali del **gruppo Ilva in a.s.** e del **gruppo ADI in**

a.s. (estendendo dunque soggettivamente l'ambito di applicazione delle disposizioni anche all'organo commissariale del gruppo Acciaierie d'Italia in a.s.) provvedano **alla restituzione dei finanziamenti pubblici** concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro credito nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria. Gli unici crediti che restano **anteposti** alla restituzione prioritaria dei finanziamenti pubblici in prededuzione, sono i crediti di cui all'articolo 2751-*bis*, numero 1), del codice civile. La **priorità** della restituzione dei finanziamenti pubblici opera invece su qualsiasi altro credito verso le rispettive procedure, sia prededucibile che concorsuale, compresi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, e comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al d.lgs. n. 14/2019. Inoltre, il medesimo comma ha esteso anche al gruppo Acciaierie d'Italia in a.s. l'**esonero dalla responsabilità** degli organi commissariali e dei soggetti da essi funzionalmente delegati per le condotte tenute in esecuzione degli obblighi di pagamento prioritario (disposizione in principio riferita solo al Gruppo Ilva in a.s.).

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 2 del decreto-legge n. 133/2026, contenuta nel *dossier* del Servizio Studi.

Articolo 6
(Clausola d'invarianza finanziaria)

L'**articolo 6** reca la **clausola di invarianza finanziaria** riferita al complesso delle disposizioni dello schema di decreto in esame, ad eccezione dell'articolo 1.

L'**articolo 6,** fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 (su cui v. *supra*), dispone che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di loro competenza previsti dal decreto in esame nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

L'**articolo 7** dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **30 settembre 2026.**

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.